



3001907947

Garanzia fideiussoria n. 1907947	Codice Controllo 29	Rilasciata da: Agenzia di CARBONE - Milano Cod. 036	Prov. MI	Subagente 0	Codice Rischio 132
Contraente (Obbligato Principale): PICCHIO ECO SRL					C.F./P.IVA 02104220187 / 02104220187
Sede VIGEVANO		Indirizzo CORSO TORINO 124		CAP 27029	Prov. PV
Ente Garantito Provincia di Pavia - Settore Tutela Ambientale U.O. Rifiuti					C.F. / P. I.V.A. 80000030181
Comune PAVIA		Indirizzo Viale Taramelli, 2		CAP 27100	Prov. PV
Durata del contratto anni 10 e giorni 3	Effetto 23/9/2022	Scadenza 23/9/2032	Proroghe Premio unico	Decorrenza proroghe (vedi art.1 delle CGA)	

Oggetto dell'assicurazione

La Società Elba Assicurazioni S.p.A., domiciliata in Milano (MI), Via Mecenate N.90, in seguito denominata Società, alle condizioni di legge ed a quelle generali e particolari previste dalla presente polizza, garantisce l'Ente Garantito, fino alla concorrenza dell'importo garantito, il risarcimento dei danni che gli derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente verso l'Ente Garantito per la causale riportata nella "Garanzia Prestata".

Somma garantita al tasso lordo del **0,934 %**.€ **56.166,56**EURO **cinquantaseimilacentosessantasei/56****Garanzia prestata**

RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN CENTRO DI RACCOLTA PER LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13), SELEZIONE E CERNITA (R12) E RECUPERO (R4), GIA' AUTORIZZATO CON ATTO N. 51/2010 DEL 09 NOVEMBRE 2010 E S.M.I..

Condizioni particolari

SI PRECISA CHE I RAPPORTI FRA SOCIETÀ ED ENTE GARANTITO COME PURE LA DURATA DELLA POLIZZA SONO ANNULLATI ED INTEGRALMENTE SOSTITUITI DAL TESTO DELL'ALLEGATO GE.

Sono operanti i seguenti allegati: **GE**

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	3.888,89	777,78	0,00	4.666,67	583,33	5.250,00
PROROGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(vedi art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

Dichiaro di aver ricevuto oggi 23/9/22 l'importo di € **5.250,00** a favore di ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.**L'Esattore**Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il **23/9/2022** in **MILANO**.

Definizioni: Ditta obbligata (Contraente) L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore - Ente Garantito (Beneficiario) Il beneficiario della garanzia - Società Elba Assicurazioni S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON L'ENTE GARANTITO

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Contraente nei confronti dell'Ente garantito e specificati nella causale retroindicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fidejussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, a semplice richiesta scritta dell'Ente garantito ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 1 - Durata-Calcolo del premio-Supplementi di premio

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe.

Art. 2 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;

- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Art. 3 - Deposito cautelativo

Il Contraente è tenuto a costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza nei casi di:

a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;

b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;

c) inadempienze del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fidejussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.

Art. 4 - Rivalsa - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta di quest'ultima, tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente polizza per capitali, interessi o spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nel limite delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta obbligata, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 5 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 6 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione Generale della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Il Contraente

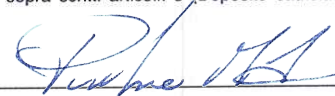
Il Garante
Elba Assicurazioni S.p.A.



APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli: 3 (Deposito cautelativo); 4 (Rivalsa - Surrogazione - rinuncia alle eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C.); 7 (Foro Competente).

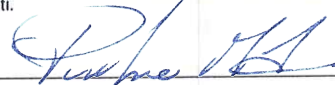
Il Contraente



INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, le condizioni di assicurazione mod. ELB06 - Ed. 07/22 quale Informativa precontrattuale, ai sensi e agli effetti dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41 del 2/08/2018, di averne preso visione e di accettarne i contenuti.

Il Contraente



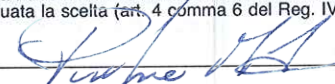
MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Il Contraente dichiara di autorizzare specificatamente, ai sensi e agli effetti dell'art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005) ad adempiere agli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal Reg. IVASS n. 41/2018 del 2/08/2018 mediante:

- a) supporto cartaceo ☒
b) posta elettronica ☐

Il Contraente per modificare la scelta della modalità di comunicazione potrà inviare, in qualsiasi momento, specifica richiesta a modificacomunicazione.elba@sinnovasistemi.it indicando la nuova scelta. La nuova modalità si applicherà solo alle future comunicazioni per le quali è stata effettuata la scelta (art. 4 comma 6 del Reg. IVASS n. 41/2018).

Il Contraente

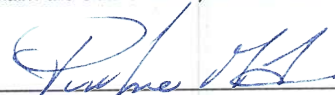


CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali (MOD. ELB97 - Ed. 07/2022). Elba Assicurazioni S.p.A. utilizza i dati personali per le finalità strettamente connesse e strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurativa nonché per svolgere le attività previste dalla normativa nazionale ed europea.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione degli stessi determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale. Ove necessario il consenso al trattamento dei dati personali particolari dell'interessato (quali ad esempio i dati relativi allo stato di salute) verrà richiesto nella successiva ed eventuale fase di gestione e/o liquidazione del sinistro.

Il Contraente



Luogo e data **CARBONE - Milano, 23/9/2022**



ALLEGATO GE

POLIZZA 1907947 Agenzia 036 - CARBONE - Milano Data di emissione 23/9/2022

Contraente PICCHIO ECO SRL C.F./P.I. 02104220187 / 02104220187

Premesso che:

1. Con Autorizzazione n. 21/2022 - R del 08/09/2022 la ditta PICCHIO ECO SRL con sede legale in Corso Torino, 124 - 27029 Vigevano (PV) cod. fiscale/P.Iva 02104220187 è stata autorizzata al rinnovo e contestuale realizzazione ed esercizio di varianti all'impianto sito in Corso Torino, 124 - Comune di Vigevano
2. A garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1, la ditta PICCHIO ECO SRL è tenuta a presentare alla Provincia di Pavia, in qualità di Ente da garantire, una garanzia finanziaria di € 56.166,56 (cinquantaseimilacentosessantasei/56).
3. Con D.G.R. n°7/19461 del 19 novembre 2004, sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti all'esercizio delle attività disciplinate dall'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;
4. Che la suddetta garanzia può essere prestata mediante cauzione, polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria;

TUTTO CIO' PREMESSO

Art.1 - Costituzione della garanzia

ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. con sede legale in Milano (MI) - via Mecenate, 90, partita Iva e codice fiscale n. 05850710962 - R.E.A. 1878095, iscritta nel Registro delle imprese di Milano al n° 1.00167, autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso enti pubblici con provvedimento ISVAP n. 2610 del 03 giugno 2008 e quindi in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982 n°348 che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità società di Assicurazione, a mezzo del sottoscritto signor Franco Carbone, nato a Torrita di Siena (SI) il 25.06.1962, nella sua qualità di Agente Procuratore, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore della ditta PICCHIO ECO SRL con sede legale in Corso Torino, 124 - 27029 Vigevano (PV) cod. fiscale/P.Iva 02104220187 e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Provincia di Pavia - C.F. 80000030181 - in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1) e 2) delle premesse, fino all'importo di € 56.166,56 (cinquantaseimilacentosessantasei/56).

Art. 2 - Delimitazione della garanzia

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente (intendendo con esso la ditta di cui al precedente articolo) fosse tenuto a corrispondere alla Provincia di Pavia a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti, compreso la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3 - Efficacia e durata della garanzia

La presente garanzia finanziaria ha efficacia a partire dalla data odierna sino al 23.09.2033 (durata fino al 23.09.2032 + 1 anno di sola efficacia); secondo quanto indicato al punto 6 dell'allegato A della deliberazione citata in premessa, con la quale sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie di cui trattasi; decorso tale periodo, la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia di Pavia tramite dichiarazione scritta.

A seguito di presentazione di nuova polizza, accettata dalle parti, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa e non venga rilasciata la dichiarazione di cui sopra.

L'Ente può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'art. 2.

Art. 4 - Facoltà di recesso

La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal 30° giorno successivo alla comunicazione alla Provincia di Pavia ed al Contraente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia di Pavia può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5.

Art. 5 - Escussione della garanzia finanziaria

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla, entro 30 giorni dalla Notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la Società, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente.

Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Art. 6 - Pagamento del premio ed altri oneri

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eccezioni relative al rapporto tra la Società ed il Contraente, non possono essere opposti all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la Società, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra l'ente garantito e la Società, è competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l'ente beneficiario.



ALLEGATO GE

POLIZZA 1907947 Agenzia 036 - CARBONE - Milano Data di emissione 23/9/2022

Contraente **PICCHIO ECO SRL**C.F./P.I. **02104220187 / 02104220187**

Il Contraente

ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.